



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Bergamo

Sottosezione Vaprio d'Adda

Via Magenta, 15 - 20069 - Vaprio d'Adda (MI)

STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE

Art. 1

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, con sede in Vaprio d'Adda (MI), via Magenta n. 15, una libera associazione di promozione sociale, denominata: "**Club Alpino Italiano - Sottosezione di Vaprio d'Adda**" fondata nel 1963, con denominazione abbreviata "**CAI Vaprio d'Adda**" (C.F. 91574650155).

L'Associazione, in collaborazione con la Sezione di Bergamo, svolge la sua attività principale nel territorio di Vaprio d'Adda, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Essa non ha scopi di lucro, è indipendente, non aderisce ad alcun partito politico o confessione religiosa.

L'associazione ha durata illimitata.

Rapporti

Art. 2

L'Associazione è una Sottosezione del Club Alpino di Bergamo il quale, a sua volta, è Sezione Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli. Pertanto uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI Sezione di Bergamo; operando in armonia con lo stesso.

SCOPI E FUNZIONI

Scopi

Art. 3

L'Associazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ha per scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni aventi analoghe finalità.

In particolare, l'associazione promuove:

- la tutela, la conoscenza, lo studio e la valorizzazione dell'ambiente montano, specialmente di quello italiane ed in particolare della Lombardia e del proprio territorio di competenza;
- l'alpinismo in ogni sua manifestazione;
- la tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale in ambiente montano;
- il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale previste e disciplinate dalle leggi vigenti in materia.

Attività

Art. 4

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci, può:

- a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare monografie alpinistiche e scistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi;
- b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

- c) organizzare iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;
- g) promuovere iniziative tese alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna;
- h) organizzare, anche in collaborazione con altre associazioni, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile;
- i) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
- l) pubblicare eventuali periodici locali e collaborare con la Sezione di Bergamo per la realizzazione dell'annuario;
- m) eventuali opere a fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore della popolazione;
- n) qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Organizzazione e cariche sociali

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- d) I Revisori dei Conti, fino ad un massimo di tre persone,
- e) Il Collegio dei Probiviri, fino ad un massimo di cinque persone

Possono essere costituite Commissioni Tecniche.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito e possono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

TITOLO II°

SOCI

Art. 6

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto alla richiesta di adesione all'Associazione.

I Soci si distinguono in: ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo

Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ammissione

Art. 7

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale quest'ultimo dovrà specificare le proprie generalità.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna:

- a) al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, in conformità alla quota indicata dalla Sezione del Club Alpino Italiano di Bergamo, ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria;
- b) al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati.

Contro la mancata ammissione, il richiedente, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, può fare ricorso all'assemblea dei soci, che decide in via definitiva, nella prima seduta.

La decisione è inappellabile.

La quota associativa è intrasmissibile.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale, corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. L'Assemblea dei soci determina annualmente, se il Consiglio Direttivo lo propone, un'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Diritti del socio

Art. 8

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento Generale del CAI. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Obblighi dei Soci

Art. 9

Il Socio s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto dell'Associazione nonché lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., incluso lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Recesso ed esclusione del socio

Art. 10

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Rappresentano cause di giustificata esclusione del socio:

- a) morosità protratta per due mesi dal termine del versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno patrimoniale, non patrimoniale, all'immagine ed al decoro dell'Associazione;

Le dimissioni del socio consigliere dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e saranno irrevocabili, con effetto immediato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può ricorrere al Collegio dei Probiviri o, in assenza di tale organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'assemblea - che deve avvenire entro tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso: l'assemblea ratifica l'esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi e/o receduti non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno dritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Trasferimento e cessazione della qualità di socio

Art. 11

La richiesta di trasferimento di un socio da una Sezione o Sottosezione all'altra deve essere comunicata immediatamente dalla Sezione o Sottosezione di provenienza ed alla Sezione o Sottosezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come disciplinata dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 12

Il socio deve comportarsi secondo i principi informativi dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza, sia come singolo, sia come componente degli organi collegiali.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

In caso di violazione delle regole sopra indicate il socio può essere ammonito o sospeso dal Consiglio Direttivo per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, anche radiato.

Contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Assemblea dei soci - Costituzione e validità

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria Annuale tutti i Soci in regola con il pagamento della

quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I minori di età non hanno diritto di voto.

All'Assemblea annuale ordinaria, convocata per l'approvazione dell'attività dell'anno trascorso, possono partecipare anche i Soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno precedente senza diritto di partecipare all'elezione delle cariche sociali.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ciascun delegato potrà rappresentare un solo Socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri soci per delega.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Convocazione

Art. 14

Possono convocare l'assemblea:

- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo,,
- il Revisore dei Conti, solo in caso d'inadempienza del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione: può essere straordinaria o ordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale.. È ordinaria in tutti gli altri casi

La convocazione avviene mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/Email/telegramma ed ogni altro mezzo idoneo, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- affissione nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

Il socio è validamente convocato se, in difetto dei mezzi di comunicazione precedentemente indicati, sia comunque venuto a conoscenza della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede e l'ora in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, il Segretario e, per le votazioni sui singoli punti all'ordine del giorno, tre scrutatori fra i soci non ricoprenti cariche sociali.

Compiti dell'Assemblea dei Soci

Art. 15

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) approva i rendiconti annuali;
- c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo;
non può partecipare alle delibere chi nelle stesse ha un interesse economico;
- d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- e) determina annualmente per le diverse categorie di soci, su proposta del Consiglio Direttivo, un'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva, rispetto alla quota stabilita dall'Assemblea della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, a valere per l'anno successivo.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti, e con la presenza di almeno metà degli associati, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità

delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è inserito nel registro dei verbali, conservato, a cura del personale di segreteria, nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e di estrarne copia, previa richiesta scritta.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) approvazione di eventuali modifiche dello statuto con la presenza dei 3/4 dei soci in prima convocazione, e senza quorum in seconda convocazione.

In entrambi i casi le delibere si intendono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

b) la delibera di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Le delibere relative alla alienazione d'immobili e/o costituzione di diritti reali acquistano efficacia solo dopo la ratifica della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI a norma dello Statuto nazionale.

Assemblea Annuale Ordinaria – votazioni per l'elezione dei Consiglieri

Art. 16

Durante l'Assemblea annuale ordinaria, coincidente con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, avranno inizio le votazioni per l'elezione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti.

Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta. E' escluso il voto per acclamazione.

Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione al Club Alpino Italiano.

Le schede, per essere valide, dovranno pervenire alla sede sociale entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque dopo la data dell'Assemblea.

L'assemblea nomina la Commissione Elettorale, formata da un Presidente e due Scrutatori, scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali

I risultati delle votazioni dovranno essere esposti nella sede sociale e comunicati per conoscenza alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano – C.A.I. Antonio Locatelli, entro 30 giorni dalla data dello spoglio.

Non possono ricoprire cariche sociali i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.

TITOLO IV°

DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15 componenti eletti dai Soci con le modalità fissate all'art. 16; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo uscente favorisce la candidatura di nuovi consiglieri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto)

- 2) da uno a due Vice Presidenti
- 3) il Segretario
- 4) il o i Tesorieri

Tutte le precedenti cariche sono elette all'interno del Consiglio stesso con voto palese dei membri.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare, in via eccezionale, i soci senza diritto di voto e di parola.

Convocazione del Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 19

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
- c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione morale;
- d) proporre all'Assemblea l'eventuale quota associativa annuale aggiuntiva nonché controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;
- e) deliberare eventuali variazioni al bilancio preventivo;
- f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
- g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità e urgenza, dal Comitato di Presidenza, se nominato, o dal Presidente;
- i) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci: nel caso in cui il destinatario del provvedimento sia un consigliere, questi è obbligato ad abbandonare la seduta per il tempo necessario alla delibera del provvedimento;
- m) conferire incarichi professionali;
- n) istituire o sciogliere Commissioni tecniche, Gruppi di Soci od incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- o) concedere il Patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promossa da Enti od Associazioni esterne.
- p) escludere i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea.
- q) nominare i soggetti con potere di firma.

Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzante anche non Consigliere

Dimissioni ed assenza del consigliere

Art. 20

In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, il Consiglio Direttivo procederà cooptando il sostituto, identificato nel primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, il Revisore dei conti, ha l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea dei soci per procedere alle nuove nomine.

Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica per qualsiasi motivo nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti nell'Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio in carica.

Elezioni del Presidente

Art. 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile una prima volta e potrà essere ulteriormente rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Potrà in ogni caso essere rieletto Consigliere e potrà assumere, in ogni caso, le cariche di Vicepresidente o Segretario o Tesoriere.

Poteri del Presidente

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza (ove ne ritenga opportuna la nomina). Il Presidente firma con il Tesoriere i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di Presidenza.

Il potere di firma per le operazioni in conto corrente e sui mezzi di pagamento spetta al Presidente o ai delegati nominati dal Consiglio Direttivo: per questi ultimi tale delega perderà efficacia in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o alla scadenza naturale del mandato.

Comitato di Presidenza

Art. 23

Il Comitato di Presidenza è istituito o sciolto con libera decisione del Presidente; è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del giorno da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, nonché per deliberare su questioni urgenti.

Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Sulle decisioni d'urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza assunte dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, devono essere sottoposte, per la ratifica, al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

Il Vice Presidente, anche in via disgiuntiva, assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce, in caso di suo impedimento.

Vicepresidente

Art. 24

Il Vice Presidente assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o legittimo impedimento; inoltre attua gli incarichi a lui conferiti.

Segretario

art. 25

Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell'associazione.

Tesoriere

Art. 26

Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell'associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.

TITOLO V°

DEI ORGANI CONSULTIVI

Commissioni tecniche e Gruppi di soci

Art. 27

Le Commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dall'art.19 lettera n.) I componenti delle Commissioni Tecniche sono scelti fra i Soci per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui devono operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.

Le Commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari. I Gruppi Soci sono istituiti o sciolti secondo quanto disposto dall'art.19 lettera n) del presente Statuto. A tali Gruppi potranno aderire tutti i Soci dell'Associazione che ne facciano richiesta scritta. L'attività dei gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell'ambito dell'Associazione.

TITOLO VI°

DEL REVISORE DEI CONTI

Nomina e compiti

Art. 28

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, la carica di Revisore dei Conti può essere ricoperta da un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Revisore esercita il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci con propria relazione scritta; può assistere alle riunioni del Consiglio, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non ha diritto di voto.

TITOLO VII°

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nomina e compiti

Art. 29

Il collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione, ivi compresa la partecipazione a commissioni tecniche.

Il collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta, in particolare, al collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
 - c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine il collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea generale di tutti i suoi atti.
- ci) d) dirimere controversie e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto ed i suoi principi.

TITOLO VIII°

PATRIMONIO-ENTRATE-ESERCIZIO SOCIALE-LIBRI CONTABILI-SCIoglimento

Patrimonio sociale

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
- c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lascito, eredità a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di beni patrimoniali in genere.

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti e contributi che perverranno con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Entrate sociali

Art. 31

Le entrate dell'Associazione sono determinate da:

- a) quanto di spettanza della Sottosezione della quota annuale fissata dall'Associazione del CAI Bergamo;
- b) quote associative annuali;
- c) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- d) sovvenzioni di Enti pubblici e privati e persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) eredità, donazioni e legati;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati;

l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi ed analoghe attività;

m) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Esercizio sociale

Art. 32

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Libri contabili

Art. 33

Tutti i libri e registri istituiti per la gestione dell'attività sociale, ad eccezione di quelli per i quali norme specifiche prevedano la vidimazione, prima di essere posti in uso, devono essere preventivamente timbrati con l'eventuale emblema della Sottosezione e certificati nella loro consistenza numerica dal Presidente.

Scioglimento

Art. 34

In caso di scioglimento dell'associazione, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

La liquidazione sarà effettuata sotto il controllo e con la supervisione del C.A.I. Sezione di Bergamo. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, saranno devolute alla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

Tentativo di conciliazione in caso di controversie

Art. 35

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Provibiri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione o conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il collegio dei Provibiri decide ex bono ed aequo, con dispensa di formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

Qualora le parti non accettino le decisioni del collegio dei Provibiri, o nel caso in cui l'associazione non abbia nominato un collegio di Provibiri, le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell'Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, richiesto al Presidente della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Riferimento statuto CAI Sezione di Bergamo

Art. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, nonché le norme di legge, in particolare le disposizioni del codice civile in materia di associazioni private unitamente alla legislazione regionale in materia di associazioni di promozione sociale.

Lì, Vaprio d'Adda 22 ottobre 2010